



Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

DELIBERAZIONE N. 3

del 27-04-2023

Cod. Ente: 10742

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria di: Prima convocazione in seduta Pubblica

COPIA

Oggetto: Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:20, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Assandri Aldo	P	BERTOLOTTI VALENTINA	A
CAGLIONI GIAN CARLO	P	FUSAR POLI PIERAGOSTINO	P
CALATRONI ATTILIO	P	ROSSI SILVIO	P
BOSIO GIOVANNI	A	DELGROSSI GIOVANNI BENEDETTO	P
CAGLIONI LUIGI	A	GHISLANDI TERESIO	P

Partecipa il Segretario Comunale Malvicini Dr. Matteo il quale provvede alla redazione del verbale.

Accertata la validità dell'adunanza l'Arch. Assandri Aldo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2023.

Il Sindaco illustra l'argomento dell'ordine del giorno

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sotto indicata normativa:

- l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che così recita: "Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per deliberare i bilanci di previsione per l'esercizio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022.

EVIDENZIATO CHE con decreto legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF.

VISTO in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato decreto legislativo che, testualmente recitano:

"2. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificatamente indicata per i Comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della L. 208/2015 – legge di stabilità 2016 – come modificata dall'art. 1, comma 37 della L. n. 205/2017 – legge di bilancio 2018, che così recitava “*al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.... Né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.*

RITENUTO opportuno, confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF come segue:

- 1) nella misura dello 0,60 punti percentuali per i redditi da 0 a 15.000,00
- 2) nella misura dello 0,80 punti percentuali per redditi oltre i 15.001,00

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.03.2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF;

ACQUISITO il parere tecnico e contabile favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di **DETERMINARE** l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF anno 2023, come segue:
 - nella misura di 0,60 punti percentuali” per i redditi da 0 a 15.000,00;
 - nella misura di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre i 15.001,00.
- 2) di **DEMANDARE** al responsabile area finanziaria l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Sindaco, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Assandri Arch. Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malvicini Dr. Matteo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta

() che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10.05.2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malvicini Dr. Matteo

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in data 27.04.2023.

() è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Li 27.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malvicini Dr. Matteo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 10.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Malvicini Dr. Matteo